



Assicurazione complementare

Condizioni speciali (CS)
capita malattia

Capitale di rischio in caso di decesso o
invalidità in seguito a malattia

Condizioni speciali (CS) capita malattia (capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a malattia) secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Capitolo	Pagina	Capitolo	Pagina
1 Basi dell'assicurazione	3		
1.1 Basi		4.4.7 Determinazione del grado di incapacità al guadagno in caso di persone adulte senza o con attività lucrativa parziale	
1.2 Scopo e oggetto dell'assicurazione		4.4.8 Determinazione del grado di incapacità al guadagno per bambini e giovani	
1.3 Condizioni speciali (CS) capita malattia		4.5 Capitale in caso di decesso	
1.4 Contratto d'assicurazione		4.5.1 Diritto al capitale in caso di decesso	
1.5 Persone assicurate		4.5.2 Basi di calcolo della prestazione di capitale in caso di decesso	
1.6 Anno d'assicurazione		4.5.3 Beneficiari	
1.7 Età determinante		4.6 Esclusione del diritto a prestazioni assicurative	
1.8 Ammissione nell'assicurazione		4.6.1 In caso di infortunio	
2 Copertura assicurativa	3	4.6.2 In caso di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio	
2.1 Inizio		4.6.3 In caso di incapacità al guadagno provocata intenzionalmente	
2.2 Condizioni		4.6.4 In caso di lesioni corporali prenatali, infermità congenite e le loro conseguenze	
2.3 Stesura della proposta		4.6.5 In caso di suicidio e di decesso in seguito a un tentativo di suicidio	
2.4 Esclusioni		4.6.6 In caso di radiazioni ionizzanti e danni derivanti dall'energia atomica	
2.5 Cessazione		4.7 Riduzione del diritto a prestazioni assicurative	
2.6 Validità territoriale		4.7.1 Concomitanza di più cause	
3 Inizio, durata e termine dell'assicurazione	4	4.7.2 Concomitanza della prestazione di capitale in caso d'invalidità e di decesso	
3.1 Inizio e durata		4.8 Garanzia e versamento delle prestazioni	
3.2 Modifica		4.8.1 Divieto di cessione dei diritti	
3.3 Sospensione		4.8.2 Valutazione del diritto alle prestazioni assicurative	
3.4 Termine		4.8.3 Versamento delle prestazioni assicurative	
4 Prestazioni	4	5 Obblighi del contraente ovvero della persona assicurata	8
4.1 Panoramica delle prestazioni		5.1 Obbligo di notifica e di esame dello stato di salute	
4.2 Definizioni dei termini utilizzati nel testo		5.2 Procedura in caso di sinistro	
4.2.1 Invalidità		5.3 Obblighi di collaborazione in caso di malattia	
4.2.2 Malattia		5.4 Comunicazioni e notifiche	
4.2.3 Incapacità al lavoro		6 Premi	9
4.2.4 Incapacità al guadagno		7 Condizioni particolari	9
4.2.5 Criterio di ragionevolezza		7.1 Servizio militare	
4.3 Somme d'assicurazione		7.2 Luogo d'adempimento	
4.3.1 Importo delle somme d'assicurazione		7.3 Foro competente e diritto applicabile	
4.3.2 Somme d'assicurazione massime		7.4 Entrata in vigore e modifiche	
4.3.3 Interruzione del nesso di causalità		8 Fasce d'età	9
4.3.4 Riduzione progressiva delle prestazioni di capitale tra i 56 e i 65 anni d'età			
4.4 Capitale in caso d'invalidità			
4.4.1 Diritto al capitale d'invalidità			
4.4.2 Momento in cui insorge il diritto a un capitale d'invalidità			
4.4.3 Basi di calcolo della prestazione di capitale in caso d'invalidità			
4.4.4 Graduazione della prestazione di capitale in caso d'invalidità			
4.4.5 Modifica del grado di incapacità al guadagno			
4.4.6 Determinazione del grado di incapacità al guadagno in caso di persone adulte che esercitano un'attività lucrativa			

capita malattia

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Basi

Formano le basi del contratto la proposta d'assicurazione individuale, la polizza d'assicurazione, le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Sympany e le Condizioni speciali (CS **capita malattia**) relative all'assicurazione di capitale di rischio in caso di decesso e invalidità in seguito a malattia, nonché in via sussidiaria le disposizioni della Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA).

1.2 Scopo e oggetto dell'assicurazione

Il fine della presente assicurazione di capitale di rischio complementare è di preservare le persone assicurate dalle conseguenze economiche in caso di decesso e invalidità in seguito a malattia.

L'oggetto della presente assicurazione di capitale di rischio complementare è una prestazione di capitale unica per la copertura delle conseguenze economiche in caso di decesso o invalidità in seguito a malattia.

1.3 Condizioni speciali (CS) capita malattia

Le presenti Condizioni speciali (CS **capita malattia**) delimitano i diritti e i doveri della persona assicurata o dei rispettivi aventi diritto. In particolare determinano i diritti al capitale della persona assicurata in caso di incapacità al guadagno nonché i beneficiari in caso di decesso della persona assicurata in seguito a malattia.

Le Condizioni generali d'assicurazione di Sympany sono parte integrante della presente assicurazione di capitale di rischio. In caso di divergenze, le Condizioni speciali (CS **capita malattia**) prevalgono rispetto alle Condizioni generali d'assicurazione di Sympany.

1.4 Contratto d'assicurazione

Per le prestazioni Sympany ha stipulato un contratto di assicurazione con la Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG (di seguito «Helvetia»), St. Alban Anlage 26, 4052 Basilea in qualità di soggetto che si assume il rischio (= società assicuratrice). Sympany eroga queste prestazioni assicurative nei confronti della persona assicurata o delle persone aventi diritto. È escluso il diritto di credito diretto delle persone aventi diritto nei confronti dell'Helvetia.

1.5 Persone assicurate

Sono assicurabili singole persone con domicilio in Svizzera nonché le frontaliere e i frontalieri così come i loro familiari che si assicurano volontariamente conformemente alle Condizioni speciali (CS **capita malattia**).

Vengono assicurate le singole persone che al momento della stesura della proposta sono assicurate tramite un'assicurazione malattia o un'assicurazione malattia complementare di Sympany o che hanno inoltrato una tale proposta e che diverranno persone assicurate di Sympany.

1.6 Anno d'assicurazione

L'anno d'assicurazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

1.7 Età determinante

L'età determinante per l'assicurazione (età effettiva) della persona assicurata corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

1.8 Ammissione nell'assicurazione

L'ammissione nell'assicurazione avviene sostanzialmente sulla base delle risposte date alle domande sullo stato di salute contenute nella proposta. L'ammissione non è possibile in tutti i casi. Se l'ammissione nell'assicurazione viene richiesta durante i primi 90 giorni di vita, calcolati a partire dal giorno della nascita della persona assicurata, non è necessario effettuare un esame dello stato di salute.

2 Copertura assicurativa

2.1 Inizio

La protezione assicurativa inizia il giorno dell'inizio dell'assicurazione comunicato per iscritto alla persona proponente da Sympany, al più presto tuttavia alla data confermata nella polizza d'assicurazione.

2.2 Condizioni

La copertura assicurativa sussiste se la persona assicurata ha la piena capacità al lavoro al momento dell'inizio della copertura assicurativa, non è sottoposta a trattamenti medici periodici o di controllo e se le sue prestazioni iniziali o aggiuntive da assicurare successivamente non superano determinati limiti di somma predefiniti dall'assicuratore. Altrimenti la protezione assicurativa non è data risp. la somma d'assicurazione è adeguata ai valori ammessi (cfr. punto 4.3.2).

2.3 Stesura della proposta

La persona proponente deve compilare in ogni sua parte, e in modo veritiero, la proposta d'assicurazione, firmarla e inviarla a Sympany. La persona assicurata o il suo rappresentante legale deve rispondere in modo esaustivo e veritiero alle domande sullo stato di salute e su altre caratteristiche in merito al rischio.

Qualora per l'accettazione della proposta non sia stata stabilita una scadenza più breve, la persona

preponente rimane vincolata per 14 giorni. La domanda può però essere revocata per iscritto entro 14 giorni, anche nel caso in cui sia stata già accettata da Sympany.

Qualora l'assicurazione richieda una visita medica, la persona preponente rimane vincolata per quattro settimane.

2.4 Esclusioni

La protezione assicurativa non è accordata se il caso d'assicurazione è riconducibile alle conseguenze di una malattia, di un'infermità o di un infortunio precedenti l'inizio della protezione assicurativa.

La protezione assicurativa non è inoltre accordata per i bambini durante i loro primi 90 giorni di vita, calcolati a partire dal giorno della nascita, nonché per i casi assicurati che sono da ricondurre ad una malattia, un'infermità riscontrata alla nascita o alle conseguenze di un infortunio entro questi primi 90 giorni di vita.

2.5 Cessazione

Se la persona assicurata presta servizio militare in regioni di crisi per attuare misure di mantenimento della pace (per es. i caschi blu dell'ONU, i berretti gialli dell'OSCE ecc.), la protezione assicurativa decade.

2.6 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valevole nel mondo intero.

3 Inizio, durata e termine dell'assicurazione

3.1 Inizio e durata

L'assicurazione incomincia al più presto alla nascita e al più tardi il giorno del compimento dei 60 anni d'età della persona assicurata (età di stipula).

Il rapporto d'assicurazione dura al più tardi fino al giorno del compimento dei 65 anni d'età della persona assicurata (età termine).

È possibile concludere l'assicurazione in qualsiasi momento precedente il raggiungimento dell'età di stipula, anche nel corso dell'anno civile. L'assicurazione può essere richiesta per l'inizio di ogni primo del mese.

3.2 Modifica

Un aumento della somma d'assicurazione è possibile in qualsiasi momento nell'ambito delle categorie d'età e delle somme d'assicurazione predefinite da Sympany (cfr. punto 4.3.2) prima del raggiungimento dell'età di stipula della persona assicurata, tramite una proposta corrispondente.

3.3 Sospensione

Non è possibile una sospensione dell'assicurazione.

3.4 Termine

L'assicurazione e la protezione assicurativa si estinguono:

- in caso di decesso della persona assicurata,
- in caso di trasferimento all'estero (fatta eccezione per l'acquisizione dello stato di frontaliera/o),
- al raggiungimento dell'età termine il giorno dopo il compimento del 65° anno di età,
- In caso di versamento di un capitale d'invalidità, l'assicurazione di capitale d'invalidità si estingue,
- in caso di disdetta secondo le Condizioni generali d'assicurazione di Sympany.

4 Prestazioni

4.1 Panoramica delle prestazioni

Sympany fornisce alla/e persona/e avente/i diritto nell'ambito della protezione assicurativa le seguenti prestazioni in caso di decesso e di invalidità in seguito a malattia:

- In caso di decesso:
 - Capitale di decesso.
- In caso di incapacità al guadagno presumibilmente permanente (invalidità):
 - Capitale d'invalidità.

4.2 Definizioni dei termini utilizzati nel testo

4.2.1 Invalidità

L'invalidità è l'incapacità al guadagno presumibilmente permanente totale o parziale in seguito a malattia.

4.2.2 Malattia

Viene considerata malattia la compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non è conseguenza di un infortunio e che richiede una visita o un trattamento medico o che comporta un'incapacità lavorativa.

4.2.3 Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

4.2.4 Incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Una persona assicurata è ritenuta incapace al guadagno se non è in grado, a causa di un pregiudizio della salute fisico, mentale o psichico, stabilito obiettivamente sul piano medico, di esercitare la sua professione oppure un'altra attività lucrativa esigibile e subisce perciò contemporaneamente una perdita di guadagno.

L'incapacità al guadagno è riconosciuta quale permanente se la persona ha addotto la prova che dal proseguimento della cura medica non è attendibile un miglioramento considerevole della capacità al guadagno e che l'incapacità al guadagno perdurerà presumibilmente a vita.

4.2.5 Criterio di ragionevolezza

Un'altra attività è ragionevolmente esigibile se corrisponde alle conoscenze, alle capacità e alla posizione sociale della persona assicurata anche se le nozioni necessarie a tal fine devono ancora essere acquisite.

4.3 Somme d'assicurazione

4.3.1 Importo delle somme d'assicurazione

Sono determinanti le somme d'assicurazione indicate nella polizza d'assicurazione.

4.3.2 Somme d'assicurazione massime

Le somme d'assicurazione massime dipendono dall'età della persona assicurata conformemente alla tabella sottostante.

Categoria d'età	Fasce	Capitale in caso di decesso	Capitale in caso di invalidità
da 0 a 3 anni	bambini	max. CHF 2'500.-*	max. CHF 100'000.-
da 4 a 15 anni	figli	max. CHF 20'000.-	max. CHF 100'000.-
da 16 a 50 anni	adulti	max. CHF 300'000.-	max. CHF 300'000.-
da 51 a 55 anni	adulti	max. CHF 200'000.-	max. CHF 200'000.-
da 56 a 65**	adulti	max. CHF 100'000.-	max. CHF 100'000.-

* Per i bambini che ancora non hanno raggiunto l'età di due anni e mezzo, il capitale in caso di decesso ammonta per legge al massimo a CHF 2500.-.

** Fino all'età termine secondo il punto 3.1.

Con il raggiungimento di una nuova categoria d'età, le somme d'assicurazione sono adattate alle somme d'assicurazione massime delle rispettive categorie d'età e i premi adeguati conformemente. Altrimenti le somme d'assicurazione rimangono invariate.

4.3.3 Interruzione del nesso di causalità

Se la persona assicurata decede prima del versamento della prestazione di capitale in caso di invalidità, sarà corrisposta unicamente la somma in caso di decesso assicurata. Se non è assicurata alcuna prestazione in caso di decesso, la prestazione in caso di invalidità decade se la persona assicurata decede prima che questa le sia corrisposta.

4.3.4 Riduzione progressiva delle prestazioni di capitale tra i 56 e i 65 anni d'età

Così come illustrato dalla tabella sottostante a partire dai 57 ai 65 anni d'età le prestazioni in capitale in caso di decesso e d'invalidità diminuiscono ogni anno progressivamente del 10% della somma d'assicurazione.

Età	Capitale assicurato max. CHF	Prestazione di capitale	Importo di versamento max. CHF	Premio
56° anno d'età	100'000.-	100%	100'000.-	100%
57° anno d'età	100'000.-	90%	90'000.-	100%
58° anno d'età	100'000.-	80%	80'000.-	100%
59° anno d'età	100'000.-	70%	70'000.-	100%
60° anno d'età	100'000.-	60%	60'000.-	100%
61° anno d'età	100'000.-	50%	50'000.-	100%
62° anno d'età	100'000.-	40%	40'000.-	100%
63° anno d'età	100'000.-	30%	30'000.-	100%
64° anno d'età	100'000.-	20%	20'000.-	100%
65° anno d'età	100'000.-	10%	10'000.-	100%

4.4 Capitale in caso d'invalidità

4.4.1 Diritto al capitale d'invalidità

Il diritto della persona assicurata al capitale d'invalidità convenuto insorge se la persona assicurata è incapace al guadagno presumibilmente in modo permanente prima del raggiungimento dell'età termine.

4.4.2 Momento in cui insorge il diritto a un capitale d'invalidità

Sympany corrisponde il capitale d'invalidità al più presto dopo un termine d'attesa di 24 mesi. Il periodo di attesa inizia il giorno in cui la persona assicurata consulta per la prima volta una medica

o un medico in relazione alla malattia che causa l'incapacità al lavoro e questi certifica un'incapacità lavorativa almeno del 50%.

In caso di ricaduta risp. di ulteriore incapacità al guadagno a causa degli stessi mali entro 12 mesi dalla fine dell'incapacità al guadagno già notificati, non è applicato alcun nuovo termine di attesa.

Se l'assicurazione federale per l'invalidità (AI) versa le proprie prestazioni prima o se l'incapacità al guadagno permanente è determinata definitivamente prima della scadenza del periodo d'attesa, anche il capitale di invalidità può essere corrisposto totalmente o parzialmente prima di tale termine. Sympany decide in merito caso per caso.

4.4.3 Basi di calcolo della prestazione di capitale in caso d'invalidità

Per il calcolo della prestazione di capitale sono determinanti il capitale d'invalidità assicurato, l'età corrispondente all'inizio del termine d'attesa che attesta per la prima volta, dal punto di vista medico, l'incapacità lavorativa nonché il grado d'incapacità della persona assicurata determinato da Sympany.

4.4.4 Graduazione della prestazione di capitale in caso d'invalidità

La prestazione di capitale in caso d'invalidità è determinata in funzione del grado d'incapacità al guadagno della persona assicurata.

- In caso di incapacità al guadagno compresa tra il 70% e il 100%, la persona assicurata ha diritto al versamento dell'intero capitale in caso di invalidità.
- In caso di incapacità al guadagno compresa tra il 50% e il 69%, la persona assicurata ha diritto al versamento del capitale in caso di invalidità in proporzione al grado d'invalidità determinato.
- In caso di un'incapacità al guadagno inferiore al 50% non si ha alcun diritto al versamento di un capitale in caso di invalidità.

4.4.5 Modifica del grado di incapacità al guadagno

In caso di modifica del grado di incapacità al guadagno in seguito al versamento del capitale in caso di invalidità, non viene effettuato alcun adeguamento della prestazione secondo il nuovo grado di incapacità al guadagno.

4.4.6 Determinazione del grado di incapacità al guadagno in caso di persone adulte che esercitano un'attività lucrativa

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, il grado di incapacità al guadagno è determinato in base alla perdita di guadagno subita dalla persona assicurata. Di norma, è determinante il grado di

invalidità stabilito con validità legale dall'assicurazione federale per l'invalidità.

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa con reddito regolare, è tenuto conto del reddito soggetto all'AVS conseguito nel mese precedente l'inizio del termine d'attesa quale base per determinare il grado di incapacità al guadagno. Per le persone che esercitano un'attività lucrativa con reddito soggetto a fluttuazioni o irregolare, è tenuto conto del reddito soggetto all'AVS conseguito negli ultimi due anni civili precedenti l'inizio del termine d'attesa per determinare il grado di incapacità al guadagno.

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, il grado di incapacità al guadagno è calcolato in base al reddito medio soggetto all'AVS conseguito negli ultimi due anni civili precedenti l'inizio del termine d'attesa o in base alla perdita di guadagno effettiva subita dalla persona assicurata durante gli ultimi due anni d'esercizio. Il reddito realizzato con l'attività svolta tramite attività lucrativa prima del sopraggiungere dell'incapacità al guadagno sarà confrontato con quello che la persona assicurata può o potrebbe ancora realizzare in condizioni equilibrate del mercato del lavoro in seguito al sopraggiungere dell'incapacità al guadagno; dalla differenza espressa in percentuale del reddito fino allora percepito risulta il grado di incapacità al guadagno.

4.4.7 Determinazione del grado di incapacità al guadagno in caso di persone adulte senza o con attività lucrativa parziale

Di norma, è determinante il grado di invalidità stabilito con validità legale dall'assicurazione federale per l'invalidità. Per le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, la determinazione del grado di incapacità al guadagno sarà effettuata in maniera analoga al metodo misto adottato dall'assicurazione federale per l'invalidità.

In caso di persone che non esercitano un'attività lucrativa o di persone che hanno cessato completamente o parzialmente di esercitare un'attività lucrativa per motivi non legati alla salute, il grado di incapacità al guadagno è calcolato in base a un confronto dell'attività. A tale scopo le attività e i compiti delle persone assicurate prima e in seguito al sopraggiungere della malattia sono valutate, soppesate e confrontate. Le attività e i compiti eseguiti prima dell'insorgere dell'incapacità al guadagno saranno messe in relazione con quelli che possono essere ancora eseguiti dopo il sopraggiungere dell'incapacità al guadagno. L'impossibilità di svolgere mansioni nella sfera d'attività e di competenza anteriore è equiparata all'incapacità al

guadagno. Dalla differenza espressa in percentuale dell'attività fino allora esercitata risulta il grado di incapacità al guadagno.

4.4.8 Determinazione del grado di incapacità al guadagno per bambini e giovani

Il grado di incapacità di bambini e giovani viene calcolato in base al grado in cui la persona assicurata non potrà esercitare un'attività lucrativa.

Per giovani che non hanno ancora incominciato una formazione professionale, l'incapacità al guadagno è calcolata valutando se e in quale misura la persona assicurata potrà esercitare in futuro un'attività professionale. Il grado dell'incapacità al guadagno corrisponde al rapporto esistente tra la riduzione del reddito presumibile a causa dell'incapacità al guadagno ridotta e il reddito stabilito in base alla mediana attualizzata ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari.

Per giovani che seguono una formazione professionale, quale base di calcolo si applica il reddito che sarebbe stato conseguito sul mercato del lavoro preso in considerazione al termine della formazione professionale intrapresa. Il grado dell'incapacità al guadagno corrisponde al rapporto esistente tra la riduzione del reddito presumibile a causa dell'incapacità al guadagno ridotta e il reddito stabilito in base alla mediana attualizzata ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari e che corrisponde alla professione per cui era stata intrapresa la formazione.

4.5 Capitale in caso di decesso

4.5.1 Diritto al capitale in caso di decesso

Il diritto al capitale in caso di decesso insorge con il decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età termine.

Sympany rinuncia al diritto spettante per legge di ridurre la prestazione di capitale in caso di decesso se il decesso è stato causato per negligenza grave dalla persona assicurata.

4.5.2 Basi di calcolo della prestazione di capitale in caso di decesso

Per il calcolo della prestazione di capitale sono determinanti il capitale di decesso assicurato e l'età della persona assicurata al momento del decesso.

4.5.3 Beneficiari

Ricevono il capitale in caso di decesso le persone designate come beneficiarie nella proposta. Fino al sopraggiungere del decesso è possibile modificare in qualsiasi momento e scegliere liberamente le persone beneficiarie. Una modifica della clausola

beneficiaria deve essere inoltrata per iscritto.

Se nel contratto non è designata alcuna persona beneficiaria, si applica il regolamento ordinario delle persone beneficiarie che prevede, come persone beneficiarie della prestazione di capitale in caso di decesso, il/la coniuge superstite o il/la partner registrato/a superstite, in sua mancanza i figli, in loro mancanza gli altri eredi legali della persona assicurata, escludendo la comunità.

4.6 Esclusione del diritto a prestazioni assicurative

4.6.1 In caso di infortunio

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di decesso e di incapacità al lavoro a seguito di malattia se l'evento assicurato è stato causato da un infortunio ai sensi delle Condizioni generali d'assicurazione di Sympany.

Neppure le malattie professionali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) danno diritto alle prestazioni in caso di decesso o di incapacità al lavoro a seguito di malattia.

4.6.2 In caso di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio

In caso di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio non si ha alcun diritto a prestazioni in caso di decesso e di incapacità al guadagno in seguito a malattia. Sono considerati lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio e non malattie:

- danni alla salute e le loro conseguenze derivanti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori o dall'ingerimento non intenzionale di sostanze tossiche o corrosive,
- le lesioni corporali indicate nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Sympany,
- congelamenti, insolazione, colpi di sole nonché danni alla salute causati da raggi ultravioletti e le loro conseguenze, ad eccezione di scottature solari,
- l'annegamento involontario.

4.6.3 In caso di incapacità al guadagno provocata intenzionalmente

Non si ha alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità al guadagno se la persona assicurata ha causato intenzionalmente la propria incapacità al guadagno risp. la propria malattia (tra l'altro autolesioni, tentativo di suicidio). Ciò si applica anche quando la persona assicurata che ha commesso l'azione che ha causato l'incapacità al guadagno non era capace di discernimento.

Sympany rinuncia ad avvalersi del diritto che le spetta di ridurre la prestazione di capitale in caso di invalidità se la incapacità al guadagno è stata causata per colpa grave.

4.6.4 In caso di lesioni corporali prenatali, infermità congenite e le loro conseguenze
Non si ha alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità al guadagno e di decesso se l'incapacità al guadagno risp. il decesso della persona assicurata deriva da lesioni corporali prenatali, infermità congenite e dalle loro conseguenze.

4.6.5 In caso di suicidio e di decesso in seguito a un tentativo di suicidio

Per un periodo di tre anni dal momento in cui è stata inoltrata la proposta, non si ha alcun diritto a prestazioni in caso di decesso se la persona assicurata decede in seguito a suicidio o alle conseguenze di un tentativo di suicidio. Ciò vale anche quando la persona assicurata che ha commesso l'azione che ha causato il decesso non era capace completamente o parzialmente di discernimento.

4.6.6 In caso di radiazioni ionizzanti e danni derivanti dall'energia atomica

Non si ha alcun diritto a prestazioni in caso di decesso e incapacità al guadagno se la persona assicurata è stata esposta all'effetto delle radiazioni ionizzanti e pertanto si ammala.

4.7 Riduzione del diritto a prestazioni assicurative

4.7.1 Concomitanza di più cause

In caso di concomitanza di più cause, vengono riconosciuti i diritti parziali che non sono oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni o militare.

4.7.2 Concomitanza della prestazione di capitale in caso d'invalidità e di decesso

In caso di decesso, il capitale d'invalidità già versato quando la persona assicurata era ancora in vita viene dedotto dal capitale in caso di decesso.

4.8 Garanzia e versamento delle prestazioni

4.8.1 Divieto di cessione dei diritti

Tutte le prestazioni di questa assicurazione (CS **capita malattia**) sono destinate esclusivamente al mantenimento personale degli aventi diritto. Una costituzione in pegno, una cessione o un pignoramento conformemente al diritto di esecuzione delle prestazioni non è possibile prima della loro scadenza.

4.8.2 Valutazione del diritto alle prestazioni assicurative

I documenti che devono essere inoltrati per la verifica del diritto comprendono fondamentalmente:

- In caso di decesso:
Estratto del registro di famiglia / certificato di morte rilasciato dal medico / certificato di morte ufficiale.

- In caso di incapacità al guadagno:
Certificato medico / documentazione inerente alla malattia / disposizione AI / atti dell'AI / estratto dell'AVS/certificato di salario, conteggi salariali e bilanci.

Sympany è autorizzata a richiedere ulteriori informazioni e prove o a procurarsele nonché a sottoporre la persona assicurata in qualsiasi momento a un esame medico da parte del proprio medico di fiducia. Il medico della persona assicurata è dispensato verso Sympany dal proprio segreto professionale.

4.8.3 Versamento delle prestazioni assicurative

La prestazione assicurativa viene corrisposta se le persone aventi diritto a percepire la stessa hanno presentato tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto a percepire le prestazioni e tale verifica ha esito positivo.

La prestazione assicurativa è esigibile al termine di un periodo di quattro settimane a decorrere dal momento in cui Sympany ha ricevuto tutta la documentazione e tutte le indicazioni che le consentono di verificare l'esattezza della pretesa.

Le prestazioni assicurative sono corrisposte in franchi svizzeri (CHF).

5 Obblighi del contraente ovvero della persona assicurata

5.1 Obbligo di notifica e di esame dello stato di salute

Nel formulario della proposta devono essere indicati, in modo completo e veritiero, tutti i fatti determinanti ai fini della valutazione del rischio nella misura e con le caratteristiche con cui siano o debbano essere noti. Qualora tali fatti non siano veritieri o vengano taciuti, Sympany può disdire il contratto mediante dichiarazione scritta entro quattro settimane da quando è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di notifica. La disdetta diventa valida nel momento in cui il contraente la riceve.

Qualora il contratto venga disdetto, decade anche l'obbligo di prestazione di Sympany per danni già verificatisi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati da un fatto di rischio sostanziale non notificato o notificato in modo scorretto. Se le prestazioni sono già state erogate, Sympany ha il diritto di ricevere un rimborso. Non sussiste alcun diritto al rimborso dei premi.

Durante l'intera procedura di ammissione, il contraente e la persona assicurata sono obbligati a

comunicare a Sympany qualsiasi variazione nella misura in cui sia o dovrebbe essere loro nota. Anche qualora tali fatti (quali, ad esempio, variazioni dello stato di salute in seguito a malattia o infortunio, aumento del rischio ecc.) subiscano una variazione tra il momento della stesura della proposta e l'inizio dell'assicurazione, il contraente deve darne comunicazione a Sympany e integrare o correggere la dichiarazione. È fatto salvo un adeguamento successivo della copertura sulla base di nuovi fatti.

5.2 Procedura in caso di sinistro

Il sopraggiungere di un'incapacità di guadagno, per cui Sympany deve presumibilmente erogare delle prestazioni, deve essere notificato senza indugio. Un caso di decesso deve essere notificato immediatamente.

Inoltre, devono essere inoltrati immediatamente i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto a percepire le prestazioni assicurative.

5.3 Obblighi di collaborazione in caso di malattia

Nell'ambito degli obblighi di collaborazione e di limitazione del danno, la persona assicurata è tenuta ad autorizzare Sympany a richiedere informazioni e atti presso ospedali, studi medici, autorità, compagnie assicurative, istituzioni assicurative sociali e terzi, nonché a dispensare queste istituzioni dal loro segreto professionale.

La persona assicurata ha l'obbligo di trasmettere immediatamente a Sympany ogni informazione richiesta in merito allo stato di salute precedente e attuale nonché al decorso della malattia.

Sympany si riserva il diritto di far esaminare la persona assicurata da mediche e medici a propria scelta. La persona assicurata deve sottoporsi agli esami e sottostare alle disposizioni delle mediche e dei medici incaricati da Sympany a proprie spese.

Se le persone aventi diritto a percepire le prestazioni non adempiono a uno di questi obblighi, tale diritto viene meno e Sympany è autorizzata a rifiutare l'erogazione delle prestazioni. In questo caso, perdura l'obbligo al pagamento dei premi.

5.4 Comunicazioni e notifiche

Tutte le comunicazioni e le notifiche devono essere indirizzate a Sympany. Il versamento della prestazione viene eseguito da Sympany.

6 Premi

I premi sono calcolati in base alla categoria d'età della persona assicurata e all'entità della somma d'assicurazione. I premi sono garantiti per un anno civile. Non vi è alcuna garanzia della tariffa. I premi

sono dovuti fino al termine dell'assicurazione. Per i casi che comportano un capitale d'invalidità ai sensi del presente contratto, l'obbligo di pagamento dei premi per il rischio d'invalidità termina con la scadenza del periodo d'attesa del capitale d'invalidità secondo la cifra 4.4.2.

7 Condizioni particolari

7.1 Servizio militare

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno del paese, senza che nell'uno o nell'altro caso intervengano operazioni belliche, è ritenuto servizio militare in tempo di pace ed è incluso come tale nella presente assicurazione. Se la Svizzera dovesse entrare in guerra o trovarsi coinvolta in operazioni di carattere bellico si applicano le relative disposizioni rilasciate dal Consiglio federale.

7.2 Luogo d'adempimento

Luogo d'adempimento è il domicilio svizzero o nel Principato del Liechtenstein della persona avente diritto. In caso di mancanza di un tale domicilio, quale luogo d'adempimento vale la sede di Sympany.

7.3 Foro competente e diritto applicabile

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, le persone aventi diritto possono scegliere se rivolgersi al foro competente presso il proprio luogo di domicilio in Svizzera o a quello presso la sede sociale di Sympany. Il presente contratto d'assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero.

7.4 Entrata in vigore e modifiche

Le presenti Condizioni speciali (CS **capita malattia**) entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Le modifiche apportate alle Condizioni speciali (CS **capita malattia**) saranno comunicate alla persona assicurata almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore.

8 Fasce d'età

In questa categoria assicurativa vale la tariffa in base all'età. Vale a dire che i premi della categoria assicurativa generalmente crescono ad ogni passaggio alla successiva fascia d'età:

anni					
0-3	16-20	26-30	36-40	46-50	56-60
4-15	21-25	31-35	41-45	51-55	61-65

1023/01/07.2022

+ 41 58 262 42 00
www.sympany.ch

Assicurarsi al meglio.
 sympany